



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO SEGNI "VIA MARCONI, 15"**



Piazza Risorgimento, 27 – 00037 SEGNI tel./fax 06/9768153 - 06/9766199  
@: rmic8az00t@istruzione.it web: <http://www.comprensivosegni.edu.it>  
C.F. 95017640582 Cod.Mecc RMIC8AZ00T Distretto 38

Comunicazione n. 121

Segni, 03/03/2020

Ai docenti  
Alle responsabili di plesso  
Ai collaboratori scolastici  
Al DSGA  
Ai genitori  
Agli alunni  
IC Segni  
Al Sito WEB

Oggetto: Coronavirus – misure del 02/03/2020.

In aggiunta a quanto comunicato nelle precedenti note relativamente alle misure di prevenzione della diffusione del Coronavirus, si riportano le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 del 01/03/2020:

- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al pediatra di libera scelta (PLS);

si indicano le località indicate nell'Allegato 1 del Decreto in esame:

1) nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- l) Terranova dei Passerini.

2) nella Regione Veneto:

- a) Vo'.

- i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;

- la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

si elencano le malattie infettive di cui Decreto ministeriale del 15/11/1990:

colera;  
febbre gialla;  
febbre ricorrente epidemica;  
febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Ebola);  
peste;  
poliomielite;  
tifo esantematico;  
botulismo;  
difterite;  
influenza con isolamento virale;  
rabbia;  
tetano;  
trichinosi;  
blenorragia;  
brucellosi;  
diarree infettive non da salmonelle;  
epatite virale A;  
epatite virale B;  
epatite virale NANB;  
epatite virale non specificata;  
febbre tifoide;  
legionellosi;  
leishmaniosi cutanea;  
leishmaniosi viscerale;  
leptosiroosi;  
listeriosi;  
meningite ed encefalite acuta virale;  
meningite meningococcica;  
morbillo;  
parotite;  
pertosse;  
rickettsiosi diversa da tifo esantematico;  
rosolia;  
salmonellosi non tifoidee;  
scarlattina;  
sifilide;  
tularemia;  
varicella;  
AIDS;  
lebbra;  
malaria;  
micobatteriosi non tubercolare;  
tubercolosi;  
dermatofitosi (tigna);  
infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare;

pediculosi;  
scabbia.

Ulteriori disposizioni verranno tempestivamente comunicate.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Dirigente Scolastico

**Luigi Brandi**

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993